

# CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Premesso che:

- a) in data 5 novembre 2015 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Perosa Argentina per l'anno 2015;
- b) il revisore dei conti in data 18 novembre 2015 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D.Lgs. 165/01) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40, comma 3, D.Lgs. 165/01);
- c) la Giunta Comunale con deliberazione n. 138 in data 26 novembre 2015 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data 30 novembre 2015 nella sede del Comune di Perosa Argentina ha avuto luogo l'incontro tra:

**Delegazione di parte pubblica**, nella persona del presidente:

PESCE Dr. Giovanni – Segretario Comunale

**R.S.U.**, nelle persone di:

- BREUZA Sabrina
- CONTE Carmine

**Organizzazioni Sindacali territoriali**, nelle persone di:

- MANDARANO Fedele
- TRUFFA Diego
- F.P. CGIL ENTI LOCALI
- CISL FP TORINO CANAVESE

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Perosa Argentina per l'anno 2015.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE



*Roberto Basso*  
*Roberto Basso*  
*Conte Carmine*  
*M. J.* CISL



## **COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**

### **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015**



**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Campi di applicazione**



1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente dal Comune di Perosa Argentina, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o part-time, salvo clausole speciali per tali tipi di rapporti.
2. In particolare vengono disciplinati, con riferimento all'anno finanziario 2015, i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.04.1999 ed i criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale.

**Art.2 - Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione**

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:
  - sia firmato per la parte sindacale dalla R.S.U.;
  - sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 11.04.2008;
  - sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale ed acquisito il parere del Revisore dei Conti rispetto alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.
2. In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla sulla parte concordata.

**Art. 3 – Vigenza del contratto**

1. Il presente contratto ha validità annuale per gli istituti economici e biennali per gli istituti giuridici ed i suoi effetti decorrono dall'1.1.2015.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.
3. Nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale anche correttive del vigente C.C.N.L., le parti s'incontreranno entro un mese dalla loro entrata in vigore per una verifica del presente contratto. In ogni caso, di norma ogni sei mesi, le parti s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, per una verifica dello stato di attuazione, anche per apportare, se opportuno, eventuali integrazioni attuative.

  
Pagina 3 di 12 

#### **Art. 4 - Oggetto della contrattazione**

1. Sono oggetto di contrattazione le materie indicate dall'art. 4, comma 2, del CCNL 1.04.1999, e quelle previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31 marzo 1999, secondo le modalità indicate nel comma 4, art. 4 e nell'art. 5 del citato CCNL del 1.04.1999.

### **CAPO II**

#### **QUALITA' DEL LAVORO ED INNOVAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI**

#### **Art. 5 - Schema di protocollo delle relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e delle Rappresentanze Sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. In osservanza del disposto degli articoli 3 e seguenti del C.C.N.L. del 01.04.1999, si conviene che l'Amministrazione fornirà tempestivamente tutte le informazioni, anche quelle di carattere finanziario, riguardanti: atti e procedure inerenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento d'attività o servizi; oltre che riguardanti materie oggetto di contrattazione o concertazione ai sensi del C.C.N.L. del 01.04.1999.

#### **Art. 6 Diritti e libertà sindacali**

1. Per quanto concerne le assemblee, si dispone che:
  - a) nel rispetto del limite massimo consentito, la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato integrativo possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d'apertura al pubblico e all'inizio o al termine dell'orario di lavoro;
  - b) l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
  - c) in caso d'assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in reperibilità;
  - d) il personale operante fuori della sede presso di cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa.

## Art. 7 - Informazione e partecipazione dei lavoratori

1. Al fine di garantire al massimo, la partecipazione dei lavoratori l'Amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell'informazione, la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sulla qualità dei servizi erogati, sul clima organizzativo nonché "conferenze di servizio" articolate per uffici o che coinvolgano l'intero Ente.
2. Le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare e reprimere sul nasce la diffusione del fenomeno del mobbing, e per prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

### CAPO III LAVORO STRAORDINARIO

## Art. 8 - Lavoro straordinario

1. Per l'anno 2015 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario potrà essere utilizzata al massimo la somma di € 5.164,00.
2. Eventuali risparmi rispetto all'importo previsto al comma 1 verranno utilizzati per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 1.4.1999).
3. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio o servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere, di norma, il pagamento della stessa.
4. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato.

### CAPO IV FINANZIAMENTI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

## Art. 9 - Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Si prende atto preliminarmente che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 353 del 27.10.2015 le risorse del fondo di cui di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sono quantificate in € 53.649,78 come

risulta dall'allegato A al presente contratto. Di tale somma € 49.410,44 hanno carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), € 4.239,34 quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente). Tali somme potranno essere integrate qualora previsto da nuove disposizioni contrattuali nazionali.

2. A norma dell'art. 15, c. 4 del CCNL 01.04.1999, gli importi previsti dal comma 2 dell'art. 15 del CCNL, che ammontano a € 3.800,00, potranno essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

## **CAPO V**

### **UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LA PRODUTTIVITA' E PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE.**

#### **Art. 10 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività**

1. Per l'anno 2015, le risorse del fondo di cui al precedente art. 9 sono destinate alla realizzazione delle finalità indicate dall'art. 17 del CCNL ed utilizzate per erogare compensi, indennità ed incentivi nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente capo.

#### **Art. 11 - Compensi per la produttività**

1. La quota di risorse decentrate destinata alla corresponsione dei compensi per la produttività ammonta ad € 16.434,90.
2. Il premio di cui trattasi sarà erogato ai dipendenti secondo la metodologia di gestione delle performance proposta dal nucleo di valutazione di questo Ente e sottoscritta in forma di accordo dalle OO.SS. in data 11 luglio 2011.
3. Per il personale a tempo parziale gli importi spettanti verranno ridotti in proporzione alle percentuali di tempo lavorato.

#### **Art. 12 - Fondo per la progressione economica nella categoria (orizzontale)**

1. Il fondo di cui all'oggetto è quantificato in € 17.800,00 e verrà destinato al pagamento delle posizioni ex LED ed alla corresponsione degli incrementi retributivi connessi alle progressioni economiche già operate negli anni passati.

**Art. 13 - Risorse per il finanziamento dell'indennità al personale delle categorie A e B**

1. Ai sensi dell'art.2 – comma 3 – del CCNL del 31.7.2009 è confermata per il personale assunto in profili collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, l'indennità di € 64,56 annue lorde di cui all' art. 4 comma 3 del CCNL 16.7.1996 e art. 29, comma 4 del CCNL 22.1.1004
2. L'importo complessivo determinato per l'anno 2015 è pari a € 139,88 come si evince dal prospetto sotto riportato:

N. dipendenti	Categoria	Importo annuo indennità spettante
1	B (part-time 50%)	€ 32,28
1	B (tempo pieno)	€ 64,56
1	B (tempo pieno per 8 mesi)	€ 43,04
<b>Totale</b>		<b>€ 139,88</b>

**Art. 14 - Risorse per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori**

1. Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista un'indennità nella misura massima di € 300,00 annui lordi.
2. L'importo complessivo determinato per l'anno 2015 è pari a € 2.050,00, come si evince dal seguente prospetto:

specifiche responsabilità	n. dipendenti	importo	note
Ufficiale di anagrafe	2	€ 600,00	istruttori addetti in via continuativa all'ufficio anagrafe a cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale di Anagrafe
Ufficiale di anagrafe	2	€ 200,00	istruttori addetti in via saltuaria all'ufficio anagrafe a cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale di Anagrafe
Ufficiale di stato civile	2	€ 600,00	istruttori addetti in via continuativa all'ufficio di stato civile a cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale di Stato Civile
Ufficiale di stato civile	2	€ 200,00	istruttori addetti in via saltuaria all'ufficio di stato civile a cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale di Stato Civile
Archivista informatico	1	€ 300,00	istruttore addetto in via continuativa al servizio di protocollo e flussi documentali
Archivista informatico	1	150,00	istruttore addetto in via saltuaria al servizio di protocollo informatico e flussi documentali
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.050,00</b>	

**Art. 15 - Risorse per il pagamento delle indennità di rischio, maggiorazione orario notturno, festivo e festivo/notturno, turno**

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, è corrisposta:
- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio;
  - b) è quantificata in complessivi € 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
  - c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

<b>Profilo professionale</b>	<b>n. addetti</b>	<b>somma prevista<sup>1</sup></b>
Operaio specializzato, servizi necroforici	1	330,00
Operaio specializzato, servizi necroforici, autista scuolabus	1 a part time verticale 50%	180,00
Operaio specializzato, autista scuolabus	2 (di cui 1 per 6 mesi)	510,00
Messo notificatore, Ausiliario di vigilanza, operaio specializzato	1	330,00
<b>Totale</b>		<b>€ 1.350,00</b>

2. L'indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell'art. 24, commi 1 e 5, del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta:
- a) in caso di mancata fruizione del giorno di riposo settimanale, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, con una maggiorazione pari al 50% della retribuzione oraria;
  - a) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
  - b) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario festivo-notturno con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.

Tale indennità è corrisposta con cadenza mensile dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari ad **€ 1.100,00**.

3. L'indennità di turno, in applicazione dell'art. 22 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, viene corrisposta al personale operante su turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno, in relazione all'articolazione adottata in questo Ente ed in strutture che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

Tale indennità è corrisposta con cadenza mensile dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti in turnazione.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari ad **€ 3.100,00**.

<sup>1</sup> le somme previste sono state decurtate delle eventuali giornate in cui il dipendente non è soggetto a rischio (es. ferie...)



**Art. 16 - Risorse destinate alla corresponsione di indennità per particolari posizioni lavorative**

1. Come già previsto dai precedenti contratti si conferma l'erogazione di una indennità per particolari posizioni lavorative.
2. Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo e categoria professionale	n. addetti	somma prevista
cat. B - Collaboratore professionale/operaio, nominato consegnatario beni inventario	1 per 6 mesi	€ 700,00
cat. C – Istruttore di vigilanza addetto in via prevalente ai servizi demografici (plurifunzione)	1 per 4 mesi	€ 572,00
cat. C – Istruttore di vigilanza con compiti di coordinatore del servizio di polizia locale	1	€ 150,00
cat. D – Istruttore direttivo, non titolare di P.O., con incarico di economo	1	€ 1.200,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.622,00</b>

**Art. 17 – Indennità maneggio valori**




Si riconosce l'indennità di cui all'articolo 36 del CCNL 14.9.2000 nell'importo forfetario di € **200,00 cad.** ai n. 2 vigili che effettuano l'incasso diretto del plateatico dei mercati settimanali (calcolato su un importo mediamente maneggiato pro-capite all'anno di circa € 8.000,00).

**Art. 18 - Risorse destinate alla corresponsione di compensi incentivanti per recupero evasione ICI**


Le risorse destinate all'incentivazione del personale addetto all'ufficio tributi per il recupero evasione ICI (art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 ammontano a complessivi € 350,00).

Tale importo verrà erogato all'istruttore cat. C, addetto all'ufficio tributi in via continuativa.

cc



Pagina 9 di 12



**CAPO V**  
**SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE**

**Art. 19 - Formazione**

1. E' annualmente destinata alla formazione del personale una somma pari all'1% del monte salari dell'anno precedente; tuttavia a decorrere dall'anno 2012 ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, la spesa annua per attività di formazione non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, quindi viene quantificata in € 3.250,00.
2. Il personale che partecipa a corsi di formazione e di aggiornamento cui l'Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

**CAPO VI**  
**ORARIO DI LAVORO – FERIE**

**Art. 20 - Orario di lavoro**

1. In relazione all'art. 17 del D.Lgs. 66/2003, che prevede che la disposizione dell'art. 7 (Riposo giornaliero) siano derogate mediante "accordi conclusi al secondo livello di contrattazione" si stabilisce quanto segue:  
"Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto di norma ad undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il lavoratore può eccezionalmente rinunciare per la necessità di svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica. La disposizione dell'art. 7 del D.Lgs. 66/2003 non trova applicazione nei confronti degli incaricati delle posizioni organizzative.
2. Sono confermati 30 minuti di orario flessibile in entrata, sia al mattino che al pomeriggio. I minuti di flessibilità devono essere recuperati in giornata.
3. Eventuali debiti orari giornalieri devono parimenti essere sanati nella medesima giornata od imputati a permesso breve/recupero straordinario purchè frazionabili in mezz'ora.
4. Le posizioni organizzative, nell'ambito dell'organizzazione dei propri uffici, rispettano l'orario di lavoro di 36 ore settimanali, con verifica settimanale dell'assolvimento del proprio debito orario.

**Art. 21 – Ferie**

1. Entro il termine del 30 aprile è presentato il piano ferie annuale del personale dipendente all'ufficio segreteria.

**CAPO X**  
**Norme finali e transitorie**

**Art. 25 – Recepimento di accordi precedenti e rinvio ad ulteriori accordi**

1. Il presente contratto recepisce integralmente gli accordi su varie materie demandate alla contrattazione decentrata già vigenti nell'Ente.
2. Oltre i rimandi per i successivi accordi già previsti dal presente contratto, qualora le parti o una di esse riscontrasse l'esigenza di normare materie qui non previste, oppure l'esigenza di colmare alcune, di rinegoziare parti o di dare interpretazioni, viene data comunicazione scritta ed entro 15 giorni, la parte ricevente deve fissare apposita riunione da convocarsi entro 10 giorni.

**Art. 26 – Interpretazione autentica delle clausole controverse**

1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2015**

DESCRIZIONE	ANNO 2015
<b>Risorse stabili</b>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	38.720,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1 e 2)	5.038,54
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	2.290,67
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	3.459,64
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONI CONGIUNTE N.14 CCNL 2002-05-N. 4 CCNL 2006 E N.1 CCNL 2008-09)	1.829,89
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15. C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	2.385,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	4.194,39
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE, DECREMENTI DOT. ORG. A.P. (con segno meno)	2.692,42
<b>CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS</b>	<b>5.815,27</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>49.410,44</b>

<b>Risorse variabili</b>	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	-
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	350,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	-
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	-
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	-
INTEGRAZIONE 0,98% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	3.800,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	-
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	583,32
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-
<b>CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS</b>	<b>493,98</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>4.239,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>53.649,78</b>

